

Commissione prassi in mediazione

Quinta Riunione del 26 Luglio 2021

Sintesi dei lavori

Argomento

La proposta di conciliazione disciplinata dall'art. 11 D.Lgs 28/2010 - riflessioni sulla possibilità o meno di scrivere nel verbale la volontà o meno delle parti affinché il mediatore formuli una proposta di conciliazione.

Quesiti: la decisione della parte di non avvalersi della proposta di conciliazione formulata dal mediatore è soggetta alla riservatezza? Il mediatore eventualmente cosa può verbalizzare? Qual è il limite entro il quale il mediatore può menzionare circostanze emerse nella mediazione?

Premessa alla discussione:

il verbale deve essere un documento redatto dal mediatore con l'ausilio delle parti. Non è un documento attribuibile alle parti. E' il mediatore che conduce la procedura di mediazione e secondo le circostanze che emergono è l'unico soggetto legittimato alla sintesi dei contenuti da verbalizzare. Il principio di riservatezza nella redazione del verbale di mediazione deve prevalere ma nel caso in cui si tratta di questioni espressamente disciplinate dalla legge, strettamente connesse alla procedura (diniego alla formulazione della proposta), il mediatore deve poterne dare atto a verbale.

Dibattito

Nel confronto tra i presenti intervenuti rimane costante la differente impostazione di chi ritiene che nel verbale non debba essere fatta nessuna menzione degli accadimenti e delle prese di posizione delle parti, e di chi, viceversa, ritiene possibile, qualora le Parti concordemente lo richiedano, indicare almeno una sintesi di quanto emerge durante lo svolgimento della mediazione, anche per lasciare traccia di quanto succede negli incontri interlocutori successivi al radicamento della procedura che possono portare le parti alla redazione dell'accordo conclusivo.

Nel caso di specie esaminato, il mediatore dopo aver condotto compiutamente il procedimento di mediazione, prende atto dell'impossibilità delle parti di raggiungere un accordo amichevole.

In questo momento, si ritiene che il mediatore debba informare le parti della possibilità di chiedere congiuntamente (a seconda del regolamento vigente presso l'organismo in cui è incardinato il procedimento) al mediatore la formulazione della proposta di conciliazione con l'espresso avvertimento : a) delle conseguenze previste dall'art. 13 D.Lgs 28/2010; b) della necessaria menzione nel verbale conclusivo delle dichiarazioni delle parti di adesione o diniego alla possibilità che il mediatore formuli la proposta di conciliazione.

In sintesi il verbale conclusivo potrà riportare: "il mediatore ha informato le parti della possibilità....." Tizio dichiara di non voler avvalersi della possibilità prevista dalla legge ex art. 11 D.Lgs 28/2010. Caio dichiara di voler chiedere al mediatore la formulazione della proposta.

Il mediatore prende atto che non è legittimato a formulare la proposta di conciliazione e contestualmente dichiara che la procedura di mediazione si è conclusa con esito negativo a causa del mancato accordo fra le parti.

Sintesi raggiunta:

Nell'incontro del 26/07/2021 il gruppo ha esaminato ulteriormente le peculiarità del verbale in **relazione al principio della riservatezza ed è giunto alle seguenti conclusioni** confermando quanto già espresso nei precedenti incontri:

- il verbale è opera del mediatore, di sua stretta competenza; l'ipotesi che il mediatore, una volta resosi edotto e consapevole delle possibilità di una soluzione negoziale della controversia, qualora le parti non riuscissero a raggiungere un accordo e una di queste a sua volta non intendesse voler chiedere la formulazione della proposta di conciliazione, il mediatore può indicare chi ha dichiarato di non voler giovare della proposta di conciliazione così come prevista dalla legge.

Codesta facoltà in capo al mediatore permetterebbe a quest'ultimo di avere una possibilità strategica ulteriore al fine di "smascherare" e trasformare le cd. "posizioni di principio" (elementi oggettivi e soggettivi del conflitto) auspicabilmente arrivando ad un ripensamento da parte di chi si è opposto alla richiesta della formulazione della proposta di conciliazione al mediatore.

La discussione si è tenuta su un tema che è soggetto ai diversi regolamenti degli organismi.

Infatti alcuni hanno la possibilità di formulare la proposta anche se non richiesta congiuntamente (come peraltro indicato dal Tar, che ha espunto dal regolamento della Camera di commercio di Pescara la parte in cui si vietava questa possibilità, ritenendo il divieto contrario alla lettera e allo spirito della legge); la maggior parte dei regolamenti non prevedono la verbalizzazione della risposta delle parti, in merito all'informativa che il mediatore può dare alle parti, ma solo sulla possibilità di formularla ma solo, in accordo con quanto detto nella legge, se la risposta è positiva o negativa che proviene da ciascuna parte, qualora queste siano diverse ed opposte tra loro. -Il focus è inerente alla problematica che coinvolge la riservatezza e l'esigenza di verbalizzare le posizioni delle parti, quando il mediatore si trova nella scomoda situazione di trovarsi, già con un accordo parziale e con un dissenso ad addivenire, da una parte soltanto all'accordo definitivo. A prescindere dalla previsione regolamentare, alcuni ritengono che il mediatore possa verbalizzare questioni e dichiarazioni di procedura e mai scendere nel merito E quindi anche la volontà di conciliare.-Altro elemento emerso è il fatto che, se una terza parte chiamata in mediazione non si presenti all'incontro, il mediatore se richiesto può presentare una proposta di accordo qualora le due parti presenti siano favorevoli. Stesso effetto se sono le stesse parti che raggiungono l'accordo senza il terzo chiamato in mediazione.-Tutti d'accordo nel ritenere che, se la parte invitata non accetta di entrare in mediazione al mediatore è inibita la possibilità di proporre un accordo.